

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4865-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**MONTI**)

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Presentato il 29 dicembre 2011

(Relatori: **BRESSA**, per la I Commissione;
GIOACCHINO ALFANO, per la V Commissione)

NOTA: Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), il 20 gennaio 2012, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 4865. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 4865 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il provvedimento, alla stregua dei precedenti decreti-legge in materia di proroga termini che da tempo si ripetono a cadenza tendenzialmente annuale, reca disposizioni di contenuto eterogeneo che incidono su distinti settori dell'ordinamento, unificate solo parzialmente dalla finalità di prorogare o differire termini legislativamente previsti. A tale finalità non appaiono infatti riconducibili alcune disposizioni aventi natura sostanziale, quali, ad esempio, quelle contenute all'articolo 17 (che prevede la nomina di un commissario straordinario per la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie), all'articolo 18 (in materia di funzionalità dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), all'articolo 27 (che detta disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e di spese per investimenti delle regioni), nonché all'articolo 28 (che reca una autorizzazione di spesa ulteriore a quella già prevista nella legge di stabilità per il 2012 al fine di consentire il rinnovo della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro servizi Spa, per la trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari);

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame si caratterizza per un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano in buona parte oggetto di modifiche non testuali; tale modalità di produzione normativa, che mal si concilia con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontra in più disposizioni, ad esempio:

all'articolo 1, i cui commi 1 e 2 prorogano alcuni termini in materia di assunzione di personale presso le pubbliche amministrazioni, senza intervenire sulle relative disposizioni;

all'articolo 9, che proroga il termine di validità del Programma triennale della pesca senza modificare la precedente disposizione di proroga (articolo 2, comma 5-*novies*, del decreto-legge n. 225 del 2010);

all'articolo 10, comma 3, che modifica in maniera non testuale il termine fissato dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 154 del 2008, che a sua volta novella l'articolo 1, comma 2, della legge n. 120 del 2007;

all'articolo 10, comma 5, che modifica in maniera non testuale un termine fissato dall'articolo 64, comma 1, della legge n. 99 del 2009

(già prorogato con DPCM), che a sua volta proroga in maniera non testuale l'ambito di applicazione della lettera g) del comma 796 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006;

all'articolo 11, comma 5, che proroga alcuni termini relativi all'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, integrando in maniera non testuale la disciplina di cui all'articolo 36 del decreto-legge n. 98 del 2011 e prevedendo, in base ad un meccanismo assai singolare, la soppressione della medesima Agenzia in caso di mancato rispetto del termine;

all'articolo 13, comma 1, che delimita in maniera non testuale l'ambito di applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, escludendone, fino al 31 dicembre 2012, i presidenti degli Enti parco;

all'articolo 15, comma 1, che proroga in maniera non testuale la durata dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 225 del 2010;

all'articolo 15, comma 3, che proroga per l'anno 2012 l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 314 del 2004, già più volte prorogate con decreto-legge e che, a loro volta, rinviavano all'applicazione di altre disposizioni;

all'articolo 15, comma 4, che modifica in maniera non testuale il termine di decorrenza dell'obbligo di apporre le impronte digitali sul passaporto, previsto dall'articolo 3, secondo comma, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto n. 773 del 1931;

all'articolo 15, comma 5, che proroga in maniera non testuale il termine in materia di contributi a favore dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, ancorché la suddetta Agenzia sia stata soppressa dal decreto-legge n. 78 del 2010;

all'articolo 17, che proroga la gestione commissariale in materia di infrastrutture carcerarie, prevedendo, a modifica non testuale della precedente disciplina, la nomina di un apposito commissario straordinario cui sono attribuite le funzioni esercitate dal capo dell'amministrazione penitenziaria in base alla normativa vigente;

all'articolo 18 che integra in maniera non testuale l'articolo 37 della legge n. 99 del 2009, relativo all'istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, con una disposizione di carattere transitorio relativa al collegio dei revisori dei conti;

all'articolo 21, i cui commi 1 e 2, prorogano in maniera non testuale alcuni termini nel settore postale, mentre il comma 3 reca una disciplina transitoria che dovrebbe fare sistema con l'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 125 del 2010;

all'articolo 23, che proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 il termine per continuare ad esercitare l'attività di

consulenza in materia di investimento, senza novellare l'articolo 19 del decreto legislativo n. 164 del 2007;

all'articolo 26 che modifica in maniera non testuale il termine per il proseguimento delle attività di documentazione, di studio e di ricerca in materia di federalismo fiscale e di contabilità e finanza pubblica;

all'articolo 28, che integra in maniera non testuale l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 38, della recente legge di stabilità per il 2012, che ha autorizzato, al fine della proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Centro di produzione s.p.a., titolare dell'emittente Radio radicale, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2012 per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari;

all'articolo 29, comma 2, che modifica in maniera non testuale l'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, fissando la decorrenza dell'applicazione del comma 6, peraltro già definita — in parte analogamente — dai commi 9 e 10 del medesimo articolo 2;

all'articolo 29, comma 3, che individua la decorrenza dell'applicazione di altre disposizioni del citato articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, limitandone l'ambito « agli interessi e proventi maturati a partire dalla predetta data » del 1° gennaio 2012;

all'articolo 29, comma 8, che prevede che siano fatti salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 70 del 2011 anche dopo la scadenza dei termini originariamente fissati ed entro il 31 marzo 2012. In proposito, si segnala che già l'articolo 13, comma 14-*bis*, del decreto-legge n. 201 del 2011, ha disposto che « *le domande di variazione della categoria catastale presentate* (...) anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti (...) », limitandosi conseguentemente la disposizione in questione a prorogare al 31 marzo 2012 il termine del 28 dicembre 2011 risultante dal citato comma 14-*bis*, introducendo quindi una modifica non testuale a tale disposizione;

all'articolo 29, comma 9, che proroga la decorrenza dell'applicazione di alcune novelle al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, apportate dalla legge di stabilità per il 2012 — legge n. 183 del 2011 — senza peraltro introdurre la nuova decorrenza nel citato testo unico, compromettendone così i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività, propri di un « codice » riferito ad un determinato settore disciplinare;

all'articolo 29, comma 11, che proroga in maniera non testuale due termini in materia di esercizio associato delle funzioni fondamentali da parte dei comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti;

il provvedimento, all'articolo 2, che proroga l'incarico del commissario straordinario della Croce Rossa, reca disposizioni che appaiono problematiche sotto il profilo del coordinamento con la normativa vigente; sotto un primo aspetto, infatti, la norma in questione interviene in una materia nella quale era stata prevista, dall'articolo 2 della legge n. 183 del 2010, una delega al Governo (cui rinvia lo stesso articolo 2 del decreto-legge) finalizzata alla complessiva riorganizzazione della Croce rossa, e nell'esercizio della quale il Governo ha trasmesso alle Camere uno schema di decreto legislativo (atto del Governo n. 424), attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, che, tra l'altro, all'articolo 7, comma 1, primo periodo, proroga ulteriormente fino al 31 dicembre 2012 il mandato del commissario straordinario della Croce rossa; sotto un secondo aspetto, la proroga in questione integra una modifica non testuale al disposto dell'articolo 5, comma 10, del decreto-legge n. 102 del 2010, che aveva a sua volta prorogato il mandato del commissario straordinario della Croce Rossa fino al 31 dicembre 2011 (peraltro in precedenza prorogato fino al 30 ottobre 2010 dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2009); inoltre, la proroga disposta dal presente decreto agisce in deroga rispetto alla previsione dell'articolo 51 dello statuto della CRI, approvato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97, in base al quale il commissario straordinario « può essere nominato per non più di ventiquattro mesi entro i quali dovranno essere ricostituiti gli organi statutari »;

il provvedimento reca talune disposizioni che, nel precisare che determinate norme o discipline previgenti continuano ad avere efficacia, risultano meramente ricognitive della normativa vigente; ciò si riscontra, ad esempio all'articolo 11, comma 6, all'articolo 15, comma 1 e all'articolo 22, comma 1, ultimo periodo;

il decreto in esame reca talune disposizioni derogatorie del diritto vigente, non sempre risultando espressamente indicate le norme derogate; in particolare, l'articolo 1, comma 4 – nel prorogare fino al 31 dicembre 2012 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 31 dicembre 2005 » – agisce implicitamente in deroga al disposto dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in base al quale « Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione »; l'articolo 15, comma 7 – come chiarito nella relazione illustrativa – introduce una deroga implicita rispetto alla disciplina recata dal regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, mentre l'articolo 20 – laddove dispone la conservazione in bilancio delle somme relative agli stanziamenti del 5 per mille del gettito IRPEF iscritti in bilancio in conto competenza e in conto residui per l'anno finanziario 2011 non impegnate nel corso dell'esercizio 2011, al fine del loro utilizzo nell'esercizio successivo – contiene una deroga implicita al disposto

dell'articolo 10, comma 10, del decreto-legge n. 98 del 2011, che dispone l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di tutte le norme che stabiliscono la conservazione nel conto dei residui di somme iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, non impegnate ai sensi dell'articolo 34 della legge di contabilità, al termine dell'esercizio precedente, ai fini del loro utilizzo nell'esercizio successivo; infine, all'articolo 29, comma 14, laddove si incide sul termine entro il quale le Regioni possono deliberare la variazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF per l'anno di imposta 2011, si opera in difformità rispetto ai principi posti dallo « Statuto dei diritti del contribuente » (legge n. 212 del 2000), il cui articolo 3 dispone, invece, che *« relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono »*;

sul piano dei rapporti con fonti di rango inferiore a quello legislativo:

alcune disposizioni del provvedimento (si tratta degli articoli 1, comma 6; 3, comma 2; 10, commi 2, 4 e 5; 13, commi 2, 5, 6 e 7; 14, commi 1 e 2; 15, comma 7; 22; 23 e 29, comma 12) intervengono su fonti di rango inferiore a quello legislativo in quanto, nel prorogare ulteriormente termini già in precedenza prorogati, incidono su una serie di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati a fine marzo 2011 (e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo), i quali disponevano le proroghe in questione in base al meccanismo di « delegificazione spuria » delineato dall'articolo 1, commi 2 e 2-bis, del precedente provvedimento d'urgenza di proroga di termini (decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10); tali decreti, peraltro, vengono richiamati senza citarne il titolo (e spesso indicando una erronea data di emanazione), impedendo così il loro reperimento in Gazzetta Ufficiale;

il decreto-legge, all'articolo 29, comma 15, demanda ad una ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri per l'individuazione dei soggetti titolari ad usufruire dell'agevolazione fiscale prevista dall'articolo in questione; con riferimento a tale circostanza, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, si ricorda che il ricorso a fonti atipiche del diritto non è conforme alle esigenze di un coerente utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto del quale non appare chiara la natura giuridica la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di un regolamento di attuazione nella forma di decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, ovvero di un decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della medesima legge n. 400 del 1988;

sul piano della corretta formulazione e della tecnica di redazione del testo:

il provvedimento reca disposizioni che contengono richiami normativi imprecisi; ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 10, commi 2 e 4, all'articolo 13, commi 2, 5, 6 e 7, all'articolo 14, commi 1 e 2, ove si richiamano decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, indicando erroneamente la data del 25 febbraio in luogo di quella corretta del 25 marzo 2011;

esso, all'articolo 8, comma 2, reca una disposizione della quale andrebbe valutata l'opportunità di una collocazione più appropriata, tenuto conto che il suddetto comma dispone, con una norma di carattere generale, la proroga all'anno accademico 2013-2014 dell'avvio dell'applicazione delle disposizioni che prevedono l'attribuzione di un punteggio per l'ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato, mentre, sia la rubrica, che le rimanenti disposizioni dell'articolo nel quale la norma è collocata, operano un espresso riferimento alle sole esigenze del Ministero della difesa;

il provvedimento, all'articolo 25, comma 1, laddove dispone la proroga delle disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale, reca una disposizione imprecisa, in quanto, da un lato, non specifica la durata della proroga e, dall'altro, richiama genericamente le disposizioni di cui al «*decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (...)*», senza menzionare la specifica norma di riferimento, che appare rinvenibile nell'articolo 2, comma 13, di tale decreto, il quale aveva a sua volta disposto la proroga delle disposizioni, concernenti la partecipazione dell'Italia a interventi del FMI per fronteggiare le crisi, contenute in origine nel decreto legge n. 7 del 1999, al quale sembra pertanto doversi riferire il comma in esame;

infine, il disegno di legge non è provvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008, né siano indicati «*sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell'intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative*»; fa eccezione la disposizione recata dall'articolo 10, comma 1, relativamente alla quale nella relazione illustrativa si specifica che «*è stata chiesta l'esenzione dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008*» e si dà conto sinteticamente di quegli aspetti sopra richiamati;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

sia riformulata la disposizione di cui all'articolo 29, comma 15, che demanda ad una ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri la definizione dei criteri per l'individuazione dei soggetti titolati ad usufruire dell'agevolazione fiscale prevista dall'articolo in questione, nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ovvero da un regolamento di attuazione avente la forma di decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della succitata legge n. 400 del 1988.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si dovrebbe valutare l'opportunità di riformulare le disposizioni indicate in premessa, che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative, in termini di novella alle medesime;

si dovrebbe altresì valutare, in relazione alle disposizioni indicate in premessa che prorogano ulteriormente termini già prorogati con decreti del Presidente del Consiglio adottati in base alla previsione di cui all'articolo 1, commi 2 e 2-bis del decreto legge n. 225 del 2010, l'opportunità di indicare quanto meno il titolo dei decreti richiamati, nonché di riportare la corretta data di emanazione e, in termini più generali e ove possibile, di riformulare le disposizioni in questione in termini di novella alle disposizioni di legge originariamente prorogate;

all'articolo 29, comma 14, laddove si incide sul termine entro il quale le Regioni possono deliberare la variazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF per l'anno di imposta 2011, dovrebbe valutarsi l'opportunità di esplicitare la natura derogatoria di tale disposizione in rapporto ai principi in materia di efficacia temporale delle norme tributarie enunciati dall'articolo 3 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), il cui comma 1 dispone che, relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applichino solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono, tenendo conto, a tal fine, che l'articolo 1 della citata legge n. 212 stabilisce che le disposizioni della medesima legge « costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali ».

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

La II Commissione,
esaminato il disegno di legge in oggetto,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

rilevato che l'articolo 7 proroga di un anno la scadenza temporale introdotta, in sede di conversione del decreto-legge n. 63 del 2010, all'articolo 1, comma 1;

ricordato che tale introduzione era motivata dall'esigenza di evitare l'immissione nel nostro ordinamento di un automatismo che avrebbe potuto applicarsi ad ogni caso futuro riconducibile alla fattispecie disciplinata;

osservato che la proroga in oggetto accresce le perplessità giuridiche già manifestate, anche alla luce del rischio di innescare, come in altri casi, un rinvio dopo l'altro;

preso atto che, nonostante l'impegno assunto dal Governo con l'accoglimento di un ordine del giorno nella seduta del 25 maggio 2010, l'Italia non ha ancora aderito alla Convenzione delle Nazioni Unite sull'immunità giurisdizionale degli Stati;

affermato che ulteriori proroghe sarebbero pertanto inaccettabili perché in grave contrasto con la definizione di un equilibrato rapporto tra diritto interno e diritto internazionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

la proroga di cui all'articolo 7 non sia reiterabile.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 4865, di conversione del decreto-legge n. 216 del 2011, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

rilevata l'opportunità di chiarire maggiormente alcuni aspetti della disciplina relativa alla riscossione delle entrate degli enti locali, anche alla luce della prossima fuoriuscita di Equitalia da tale settore, prevista dal 31 dicembre 2012, al fine di assicurare la massima efficacia all'attività di riscossione di tali enti, nonché di favorire una loro maggiore partecipazione all'azione di contrasto dell'evasione tributaria;

evidenziata positivamente la previsione, di cui al comma 12 dell'articolo 29, relativa alla proroga al 31 dicembre 2012 del termine della fase di sperimentazione concernente la ripartizione delle somme giocate del Bingo da attribuirsi al montepremi, al prelievo erariale e al compenso dei soggetti affidatari del gioco;

rilevata l'opportunità di affrontare, nel quadro della piena attuazione degli interventi di riordino della giustizia tributaria operati nel corso del 2011, il tema dell'ambito temporale di applicazione del meccanismo per la definizione delle liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro, previsto dall'articolo 39, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 15 dell'articolo 29, concernente la proroga dei termini degli adempimenti e versamenti, in favore dei soggetti colpiti dalle avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara e nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di armonizzare la formulazione del primo periodo del comma, il quale fa riferimento ai versamenti e adempimenti tributari, ai versamenti previdenziali e assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, con quella del quarto periodo del medesimo comma, il quale richiama invece solo gli adempimenti e versamenti tributari, nonché l'opportunità di estendere tale beneficio anche ai contribuenti residenti nei comuni della provincia di Messina colpiti da calamità naturali;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di intervenire sulla disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, novellando la lettera *gg-quater*) dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 70 del 2011, nel senso di ripristinare la possibilità, per i comuni, le province, le regioni e le società di riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, di avvalersi anche dello strumento della cosiddetta « ingiunzione rafforzata », evitando che le modifiche in materia introdotte dal predetto decreto-legge n. 70 possano pregiudicare l'efficacia dell'attività di riscossione.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 4865 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative »

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. con riferimento al piano straordinario di assunzioni di professori universitari di seconda fascia di cui all'articolo 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010, si ritiene necessario che detto piano non sia sottoposto al regime previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 2008;

2. la proroga di cui all'articolo 8, comma 2, riguardante l'attribuzione di un punteggio per l'accesso all'università sulla base dei risultati conseguiti nel pregresso percorso scolastico si applichi solo alle procedure di arruolamento degli ufficiali medici delle Accademie militari di Esercito, Marina militare e Aeronautica, anche al fine di attivare nuove procedure per l'accesso alle facoltà universitarie a numero programmato;

3. nelle more del riordino del sistema di interventi in favore dell'editoria e del sistema radiotelevisivo locale, sia definito l'impegno finanziario in favore di tali settori, al fine di garantire il pluralismo dell'informazione e assicurare gli attuali livelli occupazionali;

4. per il personale educativo e scolastico degli enti locali si differiscano al 2013 le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e successive modificazioni, affinché i suddetti enti possano procedere alle necessarie assunzioni al fine di garantire la copertura delle dotazioni organiche dei servizi educativi e scolastici;

5. si differisca al 31 agosto 2012 il termine previsto dall'articolo 24, comma 14, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, per la maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione del personale della scuola con le norme previgenti, al fine di rendere coerente tale termine con la normativa previdenziale del medesimo comparto;

6. si preveda l'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, di coloro che hanno conseguito l'abilitazione COBASLID, ovvero per le classi di concorso 31/A e 32/A e 77/A e in scienze della formazione primaria;

7. si preveda la possibilità per i soggetti di cui alla legge n. 68 del 1999 e di cui all'articolo 6, comma 3-bis del DL 4/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 2006, di inserire annualmente nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006, il titolo e di veder riconosciute le riserve di legge.

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative » (C. 4865 Governo);

rilevata la necessità di colmare le numerose ed evidenti lacune nella conoscenza della sicurezza sismica anche per quanto concerne gli edifici e le opere che rivestono un importante ruolo strategico, sottolineate anche nella relazione illustrativa al disegno di legge;

preso atto della proroga di cui all'articolo 5 per il trasferimento del termovalorizzatore di Acerra a favore della regione Campania o di un altro ente pubblico o di un soggetto privato ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile;

considerata la necessità di pervenire in tempi ravvicinati al perfezionamento delle procedure propedeutiche al trasferimento dell'impianto sopra citato di Acerra;

rilevato che, a norma dell'articolo 11, comma 5, entro il 31 marzo 2012 è adottato lo statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali e, in caso di mancata adozione entro tale termine di detto statuto o del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, l'Agenzia è soppressa e le attività e i compiti già attribuiti alla medesima sono trasferiti, a decorrere dal 1° aprile 2012, al Ministero per le infrastrutture e i trasporti;

considerato che un intervento normativo che prenda in considerazione il caso di mancato rispetto del termine di adozione dello statuto dell'Agenzia o del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, andrebbe inserito in un disegno organico sulle competenze in materia stradale e autostradale, necessario anche alla luce della recente istituzione dell'Autorità di regolazione in materia di trasporti;

considerata la proroga di cui all'articolo 13, comma 2, sul passaggio delle funzioni di erogazione di servizi pubblici locali dalle sopprimende Autorità di ambito territoriale (AATO) a nuovi soggetti individuati dalle regioni;

rilevato che alcune regioni hanno già provveduto all'individuazione dei soggetti ai quali trasferire le competenze delle sopprimende AATO e che andrebbero previsti meccanismi per superare le intemperie delle restanti regioni;

rilevata la necessità di definire un assetto normativo in materia di regolazione delle risorse idriche rispettoso dell'esito referendario del giugno 2011;

sottolineata con fermezza la necessità che, in materia di sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), si giunga alla definizione di tempi e modalità stabili e certi, tenendo comunque in considerazione le richieste più volte segnalate dagli operatori del settore;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si modifichi il testo dell'articolo 13, comma 5, in modo da riconoscere ai comuni campani per l'anno 2012 la competenza non solo per le attività di raccolta, di spazzamento, di trasporto dei rifiuti e di smaltimento e recupero inerente alla raccolta differenziata, ma anche per quelle di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, introducendo a tal fine le necessarie disposizioni di proroga delle ulteriori norme contenute nel decreto-legge n. 195 del 2009;

e con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'effettiva opportunità della proroga del termine di cui all'articolo 3, in materia di verifiche sismiche, in considerazione della necessità di proseguire efficacemente nell'attività di sensibilizzazione delle amministrazioni, degli enti pubblici e privati, in materia di sicurezza sismica;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di rivedere il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 11, recante la disciplina da applicare in caso di mancato rispetto del termine, ivi introdotto, del 31 marzo 2012 per l'adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali o del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, al fine di inserire tale disciplina in una revisione organica delle competenze in materia stradale e autostradale, che dovrà inevitabilmente contenere una riforma dell'ANAS;

c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prorogare di un ulteriore anno taluni termini concernenti le disposizioni riguardanti le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA di cui ai commi 12, 14, 15, 16, 17, 22 dell'articolo 357 del D.P.R. 207/2010, recante il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici, in considerazione delle difficoltà di attuazione di tali norme prevedendo altresì entro i nuovi termini previsti che il Ministero competente adotti le indispensabili misure di semplificazione amministrative necessarie a renderle effettivamente operative;

d) all'articolo 13, comma 3, valutino le Commissioni di merito — al fine di pervenire definitivamente all'adozione di una disciplina stabile e efficace del sistema di tracciabilità dei rifiuti — l'opportunità di estendere in modo congruo il termine di proroga per l'entrata in operatività del sistema medesimo.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 4865 Governo),

premesso che:

il decreto-legge in oggetto reca disposizioni di specifico interesse della IX Commissione, contenute all'articolo 11, recante proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti, nonché agli articoli 21, commi 2 e 3, e 27, comma 1, in materia, rispettivamente, di tariffe postali e di trasporto pubblico locale;

l'articolo 11 dispone la proroga di termini concernenti le tasse marittime, le concessioni aeroportuali, i diritti aeroportuali, il servizio di noleggio con conducente e l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge n. 98 del 2011;

con riferimento a tale Agenzia, si prevede che, fino alla data di adozione del suo statuto, e comunque non oltre il 31 marzo 2012, i compiti e le funzioni ad essa trasferiti ai sensi del predetto articolo 36 continuino ad essere svolti dai competenti uffici delle amministrazioni statali, dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di ANAS S.p.A;

qualora il predetto statuto e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, relativo all'individuazione delle unità di personale da trasferire all'Agenzia, non vengano adottati entro il 31 marzo 2012, si dovrà procedere alla soppressione dell'Agenzia e al trasferimento delle relative attività e funzioni, a decorrere dal 1° aprile 2012, al Ministero delle infrastrutture e trasporti;

conseguentemente, il subentro dell'Agenzia ad Anas S.p.A. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere dovrà avvenire entro il 31 marzo 2012, anziché a decorrere dal 1° gennaio 2012;

la IX Commissione, nel corso dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 201 del 2011 aveva posto un'apposita condizione al proprio parere favorevole — per altro non recepita dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze — volta a includere anche il settore stradale e autostradale tra quelli che dovrebbero rientrare nelle competenze dell'istituenda Autorità di regolazione del settore dei trasporti di cui all'articolo 37 dello stesso decreto-legge, al fine di assicurare una regolazione unitaria del settore medesimo;

nel corso dell'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di passeggeri e merci che la IX Commissione sta svolgendo è stata

rilevata l'opportunità, come si evince dalla proposta di documento conclusivo presentata il 3 novembre 2011, di affidare tali funzioni ad un soggetto dotato di competenze specifiche in materia di regolazione di monopoli naturali e di mercati protetti, quale l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita proprio nel quadro della disciplina sulla concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge n. 481 del 1995;

il presente provvedimento potrebbe quindi rappresentare lo strumento normativo idoneo a far confluire nella predetta Autorità le funzioni di regolazione assegnate ai sensi della legislazione vigente all'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, quali ad esempio quelle riferite alle proposte di regolazione tariffaria per le concessioni autostradali di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 36 del menzionato decreto-legge n. 98 del 2011;

preso atto, tuttavia, delle dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo secondo cui:

la questione del trasferimento delle funzioni di regolazione dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali all'Autorità di regolazione del settore dei trasporti sarà affrontata dal Governo nei prossimi giorni in occasione dell'emanazione del decreto-legge in materia di liberalizzazioni;

qualora il predetto trasferimento si verificasse il Governo intenderebbe comunque mantenere le funzioni residue in capo all'Agenzia, posto che è intenzione del Governo stesso assicurare l'effettiva operatività dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali entro il termine del 31 marzo 2012, termine che è stato reso perentorio proprio grazie alla disposizione di cui all'articolo 11, comma 5,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 11, sia previsto il trasferimento all'Autorità indipendente di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011 delle funzioni di regolazione del settore stradale e autostradale assegnate all'Agenzia di cui all'articolo 36 del decreto-legge n. 98 del 2011, quali ad esempio quelle riferite alle proposte di regolazione tariffaria per le concessioni autostradali, mantenendo comunque le funzioni residue in capo all'Agenzia medesima, salvo che tale trasferimento non sia già disposto dal Governo nei prossimi giorni con il decreto-legge che dovrebbe essere adottato in materia di liberalizzazioni.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 4865 Governo);

rilevata la criticità esistente nell'esercizio del servizio universale del soccorso alpino e speleologico, dovuta agli aumenti dei costi assicurativi dei 7.500 volontari, ed invitando quindi le Commissioni competenti a provvedere alla proroga della disposizione di cui all'articolo 5-bis comma 4, del decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provvedano le Commissioni di merito a prorogare oltre il 31 gennaio 2012 il servizio di super-interrompibilità individuato nell'articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 25 gennaio 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 22 marzo 2010 recante « Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori », in considerazione del permanere delle condizioni precarie di collegamento di trasmissione elettrica.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 4865, di conversione in legge del decreto-legge n. 216 del 2011;

rilevato che esso reca norme per la consueta proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed è stato significativamente contenuto rispetto ai precedenti decreti di analoga natura, concentrandosi essenzialmente sulla proroga di termini relativi a disposizioni di carattere ordinamentale o procedurale;

osservato che l'articolo 1, al comma 4, proroga al 31 dicembre 2012 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni

a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 31 dicembre 2005;

segnalata l'esigenza di fissare la decorrenza delle predette graduatorie al 30 settembre 2003, come già previsto nell'ultima proroga in materia;

sottolineato, peraltro, che all'interno del provvedimento non mancano le opportunità per affrontare anche altri temi di grande rilievo sociale e offrire prime risposte per la loro soluzione, nonché per il perfezionamento di recenti interventi riformatori di interesse della Commissione, a partire da quello delle pensioni;

giudicato evidente, infatti, che il meccanismo introdotto con la riforma del sistema pensionistico, a seguito dell'adozione del decreto-legge n. 201 del 2011, ha prodotto significative criticità: vi è un problema legato alla sostenibilità sociale ed economica delle penalizzazioni per le pensioni di anzianità; l'avvenuta eliminazione del sistema delle quote richiederebbe una maggiore gradualità; vi è l'esigenza di affrontare la questione dei differenti regimi della normativa pensionistica tra settore pubblico e settore privato, nonché tra diversi comparti, come, ad esempio, quello della scuola; occorre valutare la sostenibilità della riforma per talune categorie di lavori, come, in particolare, quelli usuranti;

ricordato, più in particolare, che — con l'accoglimento di appositi ordini del giorno nel corso dell'esame in Assemblea del citato decreto-legge n. 201 del 2011 — il Governo si è impegnato a superare le più evidenti incongruenze della riforma, che rischiano di produrre significativi effetti negativi nei confronti di talune categorie di lavoratori; tale impegno, peraltro, è stato rafforzato dallo stesso presidente del Consiglio dei ministri, il quale, nella conferenza stampa di fine anno, ha confermato una esplicita promessa in tal senso, preannunciando misure intese a salvaguardare le situazioni di chi, a seguito della modifica dei requisiti per andare in pensione, è rimasto senza lavoro, senza retribuzione e senza pensione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 4, le parole 31 dicembre 2005 » siano sostituite dalle parole 30 settembre 2003 »;

2) occorre, altresì, introdurre — con apposite disposizioni modificative e integrative del decreto-legge n. 216 del 2011 (anche intervenendo sui relativi termini di applicazione) — una serie di misure in

materia pensionistica che possano fronteggiare il pesante impatto della recente riforma previdenziale, miranti, in particolare, a:

superare in modo strutturale il meccanismo di decurtazione dell'assegno pensionistico per i lavoratori che hanno maturato un'anzianità contributiva di 42 anni e un mese per gli uomini, e 41 anni e un mese per le donne, a prescindere dalla loro età anagrafica;

integrare la disciplina delle deroghe per l'applicazione del nuovo sistema pensionistico in modo da tenere conto della particolare condizione di quei lavoratori che, pur con un'età anagrafica prossima ai previgenti limiti per l'accesso alla pensione, rischiano di trovarsi senza stipendio, senza ammortizzatori sociali e con la prospettiva di dover attendere ancora molti anni per poter accedere alla pensione;

assicurare una copertura temporale più adeguata a quelle categorie di lavoratori che abbiano acceduto a procedimenti di allontanamento dal lavoro secondo procedure negoziate collettivamente, spostando dal 4 al 31 dicembre 2011 la data di stipula degli accordi;

evitare che dal sistema di deroghe siano esclusi proprio quei lavoratori più deboli che, operando anche nelle imprese di più piccole dimensioni, per un verso non possono accedere al sistema degli ammortizzatori sociali e, per l'altro, spesso hanno convenuto, attraverso accordi individuali, con il proprio datore di lavoro la risoluzione del rapporto di lavoro in vista, a legislazione vigente, di un prossimo accesso al trattamento pensionistico; situazione non particolarmente differente riguarda i così detti « esodati » o i « sovranumerari » e i dipendenti delle aziende fallite o in procedura di fallimento;

e con le seguenti osservazioni:

a) sempre a proposito della previdenza, si raccomanda di rispondere all'ulteriore esigenza, fortemente sentita dalle stesse organizzazioni sindacali unitarie, di assicurare maggiore gradualità nella convergenza dei sistemi di pensionamento tra uomini e donne;

b) occorre attivare ogni possibile iniziativa atta a risolvere le rilevanti problematiche legate alla soppressione — prevista dal decreto-legge n. 201 del 2011 — di INPDAP ed ENPALS e il trasferimento delle relative funzioni a INPS, affinché sia assicurata la tutela dei posti di lavoro per gli oltre 700 dipendenti « sovranumerari », in esubero rispetto all'attuale pianta organica, in quanto, diversamente, si genererebbe una grave turbativa nel settore del pubblico impiego, in un momento così delicato per l'economia e per il mercato del lavoro;

c) si segnala l'esigenza di affrontare, nell'ambito del provvedimento in esame, la questione dei differenti regimi della normativa pensionistica tra settore pubblico e settore privato, nonché tra diversi comparti, come, ad esempio, quello della scuola;

d) occorre, infine, valutare la sostenibilità della riforma pensionistica per talune categorie di lavori, come, in particolare, quelli cosiddetti « usuranti ».

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4865 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative »,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di abbreviare il termine del 30 settembre 2012 fino al quale è stato prorogato l'incarico del Commissario straordinario della Croce rossa italiana;

b) all'articolo 10, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di abbreviare il termine del 31 dicembre 2012, di proroga della facoltà di utilizzazione straordinaria del proprio studio professionale per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria;

c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire una disposizione volta a prorogare il termine di cui all'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo n. 207 del 2001.

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4865 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

per fronteggiare con adeguate risorse la grave crisi che attanaglia la filiera ippica italiana e al fine di consentire l'approvazione di un piano di ristrutturazione del settore, sia prorogata per il 2012 la disciplina recata all'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che destina al settore ippico una quota di risorse derivanti dai giochi e dalle scommesse pubbliche;

e con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di intervenire per differenziare ulteriormente i coefficienti di moltiplicazione da applicare ai terreni agricoli per individuare gli indici catastali ai fini IMU considerando la particolare funzione sociale svolta dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nelle relative gestioni di previdenza e di assistenza;

con riferimento all'articolo 29, comma 8, si valuti l'opportunità di prevedere un termine più ampio per l'invio delle domande per la variazione della categoria catastale dei fabbricati rurali che tenga conto dei tempi tecnici connessi alla formulazione delle domande stesse;

al fine di dare una corretta e completa attuazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, in materia di quote latte, si proroghi l'attività del Commissario straordinario fino al 31 dicembre 2012;

al fine di sostenere il settore primario in questo momento di pesante crisi economica, valuti il Governo la possibilità di prorogare le agevolazioni fiscali in relazione all'uso del gasolio agricolo che riducano i costi di produzione sostenuti per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali iscritti nelle relative gestioni di previdenza e di assistenza.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4865 Governo, recante conversione in legge del «DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;

rilevato che:

con riferimento all'articolo 5, che proroga di un mese il termine per il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra, occorre tenere conto che la Commissione europea, con lettera di messa in mora inviata il 29 settembre 2011, ha invitato l'Italia a dare attuazione, entro due mesi, alla sentenza del marzo 2010 (causa C-297/08) con la quale la Corte di giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto l'Italia responsabile di non aver stabilito una rete adeguata ed integrata di impianti per lo smaltimento dei rifiuti in Campania;

con riferimento all'articolo 11, comma 3, che proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 il termine per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture di aggiornamento dei diritti aeroportuali, occorre procedere in tempi rapidi al recepimento della direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali;

con riferimento alla proroga dal 31 dicembre 2011 al 30 giugno 2012 del termine per l'emanazione del decreto ministeriale per la disciplina dell'attività di noleggio con conducente, in sede di emanazione occorrerà tenere conto dei rilievi avanzati nella segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 20 febbraio 2009 che aveva evidenziato il rischio di « limitare di fatto l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione », anche al fine di garantire il principio della libertà di stabilimento di cui all'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

l'articolo 25, che prevede una proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale, appare volto a dare attuazione agli impegni assunti in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di governo dell'area euro del 9 dicembre 2011;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 216/2011, in corso di esame presso le commissioni I e V della Camera, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

considerato che il testo in esame si colloca nel quadro di una serie di provvedimenti di portata generale che il Governo ha in più occasioni adottato al fine di attivare una pluralità di proroghe relative a distinti settori, talune oggetto di precedenti proroghe anch'esse disposte con decretazione d'urgenza;

rilevato che l'articolato interviene su una pluralità di materie e di settori in prevalenza riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e valutate le norme recanti proroghe di termini in alcuni ambiti attribuiti alla potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia previsto un più ampio e tempestivo coinvolgimento delle regioni e del sistema delle autonomie locali nei settori e nelle politiche di competenza regionale quali la pesca, la sanità, gli ambiti territoriali ottimali di gestione dei servizi, la gestione dei rifiuti e i trasporti;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una ampia concertazione tra lo Stato e gli enti locali in relazione alla disciplina del servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 11, comma 4, nonché in relazione alle previsioni relative alla progressiva entrata in operatività del SISTRI di cui all'articolo 13, comma 3;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il comma 5 dell'articolo 15 relativo alla proroga del termine in materia di contributi a favore dell'Agenzia autonoma per la gestione dei segretari comunali e provinciali;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 27, comma 1, che il piano di ripartizione del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia adottato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLE COMMISSIONI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

All'articolo 1:

al comma 4, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2003 »;

al comma 5, le parole: « e successive modificazioni » sono soppresse;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 6-bis. Le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali, nonché di personale destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42, a decorrere dall'anno 2013.

6-ter. Con riferimento al personale soprannumerario, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), prima di avvalersi delle proroghe di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo, deve procedere al riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; a tal fine il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per l'INPS è prorogato all'atto del riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « commissario. straordinario » sono sostituite dalle seguenti: « commissario straordinario ».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: « legge 23 dicembre 2009, n. 191, » sono inserite le seguenti: « e successive modificazioni, ».

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

« ART. 4-bis. — (*Proroga dei termini per rimborsi elettorali*). — 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo del consiglio regionale del Molise del 16 e 17 ottobre 2011, è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 6:

al comma 2, la parola: « DPCM » è sostituita dalle seguenti: « decreto del Presidente del Consiglio dei ministri » e dopo le parole: « 25 marzo 2011, » sono inserite le seguenti: « recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-bis. La scadenza dell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dei decreti adottati ai sensi del medesimo articolo 1-bis, comma 3, è fissata al 31 dicembre 2012.

2-ter. Il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è differito al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 14 del medesimo articolo 24, come modificato dal presente articolo, oltre ai lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto, in ragione di accordi individuali stipulati in data antecedente a quella di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

2-quater. All'articolo 24, comma 14, lettera c), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "di almeno 59 anni di età" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno 60 anni di età". Le disposizioni del medesimo articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai

soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

2-quinquies. Con effetto dal 1° gennaio 2013, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani, commercianti e coltivatori diretti, imprenditori agricoli, mezzadri e coloni iscritti alle relative gestioni autonome dell'INPS e l'aliquota contributiva pensionistica di finanziamento e di computo per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono incrementate di 0,01 punti percentuali. Con effetto dal 1° gennaio 2014, le aliquote contributive di cui al periodo precedente sono incrementate di 0,04 punti percentuali e sono ulteriormente incrementate di 0,05 punti percentuali con effetto dal 1° gennaio 2015 e, in pari misura, con effetto dal 1° gennaio 2016, fino a conseguire un incremento complessivo, tenuto conto anche dell'incremento del primo periodo, di 0,15 punti percentuali.

2-sexies. Fino al 31 maggio 2012, in parziale deroga all'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le regioni non assoggettate a piano di rientro possono procedere al ripiano del disavanzo sanitario maturato al 31 dicembre 2011 anche con la vendita di immobili ».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. — (*Clausola di salvaguardia*). — 1. Qualora, in seguito all'inclusione tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio dei lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, risultasse sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 24, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il raggiungimento del limite delle risorse ivi previsto, le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari dal predetto comma 2-ter potranno essere prese in considerazione dagli enti previdenziali, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 15, solo a condizione che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia stabilito un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato dovute alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, considerando prioritariamente i contributi per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura sufficiente alla copertura finanziaria dei relativi oneri ».

All'articolo 8:

al comma 1, lettera c), le parole: « dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « dicembre 2015 »;

al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « a carico della finanza pubblica ».

All'articolo 10:

al comma 2:

dopo le parole: « legge 3 agosto 2007, n. 120, » sono inserite le seguenti: « e successive modificazioni, »;

le parole: « DPCM 25 febbraio 2011, » sono sostituite dalle seguenti: « decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della salute, »;

le parole: « 31 dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2012 »;

al comma 3:

le parole: « libero professionale » sono sostituite dalle seguenti: « libero-professionale »;

le parole: « ai sensi dell'articolo 1 del » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 15-duodecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 1 del »;

le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2012 »;

al comma 4, le parole: « DPCM 25 febbraio 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della salute, »;

al comma 5, le parole: « La disposizione di cui all'articolo 64 » sono sostituite dalle seguenti: « L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già prorogata dall'articolo 64, comma 1, ».

All'articolo 11:

al comma 1, lettera a), le parole: « 1 gennaio », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio »;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: « 31 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio » e dopo le parole: « legge 15 luglio 2011, n. 111, » sono inserite le seguenti: « e successive modificazioni, »;

il secondo periodo è soppresso;

al comma 6, dopo le parole: « al comma 5 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 6-bis. Il decreto di cui all'articolo 23, comma 7, quarto periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, relativo ai cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale, è adottato entro il 31 marzo 2012 di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport.

6-ter. All'articolo 58, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: “dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti: “ventiquattro mesi”.

6-quater. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: “31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2012” ».

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

« ART. 11-bis. — (Proroga in materia di impianti funiviari). — 1. All'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: “proroga di due anni” sono sostituite dalle seguenti: “proroga di quattro anni”.

2. Alla tabella 1 allegata al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è soppressa la seguente voce: “due anni — articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni”. Alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 2011, è soppressa la seguente voce: “articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni — Settore funiviario”.

3. Per gli impianti che beneficiano di proroghe richieste ai sensi delle disposizioni previgenti, e non ancora scadute, le società esercenti possono richiedere un'ulteriore concessione di proroga nel limite massimo di quattro anni in relazione a quanto disposto dal comma 1 ».

All'articolo 13:

al comma 1, la parola: « Presidenti » è sostituita dalla seguente:
« presidenti »;

al comma 2, le parole: « DPCM 25 febbraio 2011, » sono sostituite dalle seguenti: « decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, »;

al comma 3, le parole: « 2 aprile 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2012 » *e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:*
« A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la gestione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), la competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi

dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per lo svolgimento di tutte le attività diverse da quelle individuate dal contratto in essere avente ad oggetto la fornitura del relativo sistema informatico e la gestione del relativo sito *internet*. A decorrere dal medesimo termine, ogni sei mesi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del SISTRI. A quest'ultimo fine, per quanto attiene alla verifica del funzionamento tecnico del sistema, la competente Direzione del Ministero può avvalersi di DigitPA, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. All'articolo 6, comma 2, lettera *f-octies*), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: “al 1° giugno 2012” sono sostituite dalle seguenti: “al 30 giugno 2012” »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. All'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter, le parole: “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2012”;

b) al comma 5-bis, le parole: “Per gli anni 2010 e 2011”, le parole: “30 settembre 2011” e le parole: “per gli anni 2010 e 2011” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “Per gli anni 2010, 2011 e 2012”, “30 settembre 2012” e “per gli anni 2010, 2011 e 2012”;

c) al comma 5-ter, le parole: “Per gli anni 2010 e 2011” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2010, 2011 e 2012”;

d) il comma 5-quater è abrogato »;

al comma 6, le parole: « DPCM 25 febbraio 2011, » sono sostituite dalle seguenti: « decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, »;

al comma 7, le parole: « DPCM 25 febbraio 2011, » sono sostituite dalle seguenti: « decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

« ART. 13-bis. — (*Proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale*). — 1. Le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, comunque in essere al 31 dicembre 2011, sono prorogate al 31 dicembre 2012 ».

All'articolo 14:

al comma 1, primo periodo, le parole: « convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, » *sono sostituite dalle seguenti:* « convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, » *e le parole:* « DPCM 25 febbraio 2011 » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, »;

al comma 2, le parole: « DPCM 25 febbraio 2011 » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-bis. È differita al 1° gennaio 2013 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le federazioni sportive e le discipline sportive associate iscritte al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quiquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-ter. I termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, il corso di laurea in scienze della formazione primaria, attivati negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011. Possono, inoltre, chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti negli stessi anni al corso di laurea in scienze della formazione primaria. La riserva è

sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini per consentire ai docenti di cui al presente comma l'aggiornamento delle domande per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e per lo scioglimento della riserva, ai fini della stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato per l'anno scolastico 2012-2013.

2-quater. Le risorse di cui all'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, degli esercizi 2012 e 2013 destinate alla chiamata di professori di seconda fascia sono ripartite nei rispettivi esercizi tra tutte le università statali e le istituzioni ad ordinamento speciale. A tal fine la distanza dal limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quanto previsto in materia di assunzioni del personale dal decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 5, comma 4, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono presi in considerazione esclusivamente per graduare le rispettive assegnazioni senza che ciò comporti l'esclusione di alcuna università nell'utilizzo delle risorse ai fini della chiamata di professori di seconda fascia.

2-quinquies. Il termine per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e dei figli e orfani delle vittime, è prorogato al 31 dicembre 2012. A tal fine è autorizzata la spesa di 301.483 euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre 2011, n. 183 ».

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

« ART. 14-bis. — (*Proroga degli interventi in favore del comune di Pietrelcina*). — 1. Il termine di cui al comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, relativo agli interventi in favore del comune di Pietrelcina, è prorogato per l'anno 2012 nel limite di spesa di euro 500.000.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a euro 500.000 per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 15:

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « euro 10.311.907 » sono inserite le seguenti: « per l'anno 2012 »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. È prorogato al 31 dicembre 2013 il termine della validità della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 »;

al comma 3, le parole: « Sono prorogate, per l'anno 2012, le disposizioni *« sono sostituite dalle seguenti:* « È prorogata, per l'anno 2012, l'applicazione delle disposizioni »;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. All'articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: “per l'anno 2010” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2010 e 2012”.

3-ter. All'onere di cui al comma 3-bis, pari a 250.000 euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio »;

al comma 4, dopo le parole: « n. 773, » *sono inserite le seguenti:* « e successive modificazioni, »;

al comma 5, le parole: « è prorogato » *sono sostituite dalle seguenti:* « è ulteriormente prorogato »;

al comma 7, le parole: « stabilito dall'articolo 23 » *sono sostituite dalle seguenti:* « indicato nell'articolo 23 » *e dopo le parole:* « 25 marzo 2011, » *sono inserite le seguenti:* « recante ulteriore proroga di termini relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, »;

al comma 8, le parole: « del decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « del regolamento di cui al decreto ».

All'articolo 16:

al comma 1, le parole: « sulla base verifiche » *sono sostituite dalle seguenti:* « sulla base di verifiche ».

All'articolo 17:

al comma 1, dopo le parole: « legge 27 febbraio 2009, n. 14, » *sono inserite le seguenti:* « e successive modificazioni, » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « , e successive modificazioni »;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « legge 27 febbraio 2009, n. 14 » *sono aggiunte le seguenti:* « , e successive modificazioni ».

All'articolo 19:

al comma 1:

alla lettera b), le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

alla lettera c), le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

alla lettera d), le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

alla lettera e), dopo le parole: «all'articolo 12,» sono inserite le seguenti: «comma 1,» e le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto»;

alla lettera f), le parole: «dalla data di entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dall'entrata in vigore»;

alla lettera g), le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

alla lettera h), le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

alla lettera i), le parole: «il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;

alla lettera l), le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 6, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, dopo le parole: “legge 27 dicembre 2006, n. 296”, sono aggiunte le seguenti: “, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalità previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88”».

All'articolo 20:

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Il termine per l'utilizzo delle risorse già destinate all'Agenzia del demanio, quale conduttore unico ai sensi dell'articolo 2,

comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, stanziare sugli appositi capitoli e piani di gestione degli stati di previsione dei Ministeri, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 31 dicembre 2012. Le relative somme non impegnate entro il 31 dicembre 2011 sono conservate nel conto dei residui per essere destinate, nell'anno 2012, al pagamento da parte delle amministrazioni statali interessate dei canoni di locazione relativi ai contratti già in essere.

1-ter. Il termine di impegnabilità delle risorse iscritte nel capitolo 1694 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'anno 2011 per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogato al 31 dicembre 2012.

1-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, pari a 62,2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 »;

la rubrica è sostituita dalla seguente:

« Conservazione di somme iscritte nel conto della competenza e dei residui per l'anno 2011 sul Fondo per il 5 per mille del gettito dell'IRPEF, nonché conservazione di somme iscritte nel conto della competenza per l'anno 2011 per canoni di locazione e per la revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato nel primo anno di attività ».

All'articolo 21:

al comma 1, dopo le parole: « legge 24 dicembre 2007, n. 244, » sono inserite le seguenti: « e successive modificazioni, »;

al comma 2, le parole: « dell'articolo 2 decreto-legge » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 2 del decreto-legge »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2, le tariffe per la spedizione postale individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23 novembre 2010, si applicano anche alle spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e delle associazioni d'arma e combattentistiche. In tal caso si prescinde dal possesso del requisito

di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del citato decreto-legge n. 353 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004 ».

All'articolo 22:

al comma 1, dopo le parole: « legge 26 novembre 1993, n. 489, » sono inserite le seguenti: « e successive modificazioni, »

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 1-*bis*. Il comma 9-*ter* dell'articolo 40 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

“9-*ter*. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012 per le iniziative agevolate che, alla data del 31 dicembre 2011, risultino realizzate in misura non inferiore all'80 per cento degli investimenti ammessi e a condizione che le stesse siano completate entro il 31 dicembre 2012. Per gli interventi in fase di ultimazione e non revocati, oggetto di proroga ai sensi del presente comma, l'agevolazione è rideterminata nel limite massimo delle quote di contributi maturati per investimenti realizzati dal beneficiario alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero dello sviluppo economico presenta una relazione sulle opere concluse, e le eventuali economie realizzate sulle apposite contabilità speciali alla data del 31 dicembre 2012 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato”.

1-*ter*. Al fine di prorogare a tutto il 2012 l'Accordo per il credito alle piccole e medie imprese sottoscritto dalle parti il 16 febbraio 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, avvia un tavolo di consultazione tra il Governo, l'Associazione bancaria italiana (ABI) e le organizzazioni imprenditoriali firmatarie ».

Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

« ART. 22-*bis*. — (*Protezione accordata al diritto d'autore*) — 1. All'articolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come da ultimo sostituito dall'articolo 123 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, le parole: “e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data” sono sostituite dalle seguenti: “e a quelli da essi fabbricati nei quindici anni successivi a tale data” ».

All'articolo 23:

al comma 1, dopo le parole: « decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, » sono inserite le seguenti: « e successive modificazioni, ».

All'articolo 24:

al comma 1, dopo le parole: « legge 15 luglio 2011, n. 111, » sono inserite le seguenti: « e successive modificazioni, », le parole: « periodo tredicesimo » sono sostituite dalle seguenti: « dodicesimo periodo » e dopo le parole: « legge 23 dicembre 2009, n. 191, » sono inserite le seguenti: « e successive modificazioni, ».

All'articolo 25:

al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: « Fondo per interventi urgenti e indifferibili » sono aggiunte le seguenti: « , come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 ».

All'articolo 26:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « legge 24 novembre 2006, n. 286, » sono inserite le seguenti: « e successive modificazioni, ».

All'articolo 27:

al comma 1, le parole: « Conferenza Stato-Regioni » sono sostituite dalle seguenti: « Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano » e la parola: « efficientamento » è sostituita dalle seguenti: « incremento dell'efficienza ».

All'articolo 28:

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « Fondo per interventi urgenti e indifferibili » sono aggiunte le seguenti: « , come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad assicurare, nel limite delle risorse finanziarie di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, destinate ad interventi di sostegno all'editoria e al pluralismo dell'informazione, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI – Radiotelevisione italiana Spa, comunque entro il limite massimo di spesa già previsto per la convenzione a legislazione vigente ».

Dopo l'articolo 28 sono inseriti i seguenti:

« ART. 28-bis. — (*Proroga di termini per la definizione di violazioni in materia di affissioni e pubblicità*). — 1. All'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 29 febbraio 2012” »;

b) al comma 2, le parole: “entro il 30 settembre 2009” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 settembre 2012” e le parole: “31 maggio 2010” sono sostituite dalle seguenti: “31 maggio 2012”.

ART. 28-ter. — (*Proroga delle disposizioni per l'incremento di efficienza dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna*). — 1. Le risorse disponibili per l'applicazione dell'articolo 4, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, allocate sul capitolo 7334 — Fondo finalizzato all'efficientamento del parco generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna — dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2010, nonché le risorse pari a 1 milione di euro, per l'anno 2011, accantonate ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per l'applicazione del citato articolo 4, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 40 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2010, restano destinate alla medesima finalizzazione fino alla definizione delle modalità di erogazione stabilite tramite apposito decreto non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ».

All'articolo 29:

al comma 2, lettera b), dopo le parole: « decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, » sono inserite le seguenti: « e successive modificazioni, »;

al comma 3, le parole: « decreto legge » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. L'abrogazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 2, lettera *gg-septies*), numeri 1) e 3), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, acquista efficacia a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui alle lettere *gg-ter*) e *gg-quater*) del medesimo comma 2 »;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “e 2011” sono sostituite dalle seguenti: “2011, 2012”;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La detrazione relativa all'anno 2012 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2013”.

6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 4,7 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali »;

al comma 8, le parole: « 31 marzo 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2012 »;

dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

« 8-bis. All'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: “dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,” sono inserite le seguenti: “e la società Riscossione Sicilia Spa”.

8-ter. Il termine di cinque anni per l'utilizzazione edificatoria dell'area previsto dall'articolo 1, comma 474, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è prorogato a dieci anni »;

al comma 9, dopo le parole: « decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, » sono inserite le seguenti: « e successive modificazioni, »;

al comma 11, le parole: « 6 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « nove mesi »;

dopo il comma 11 è inserito il seguente:

« 11-bis. I termini temporali e le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16, 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono prorogati di nove mesi »;

al comma 12, dopo le parole: « decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, » sono inserite le seguenti: « recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, »;

al comma 14 sono premesse le seguenti parole: « In deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, »;

al comma 15, dopo la parola: « Genova » *sono inserite le seguenti:* « e di quella di Livorno »;

dopo il comma 15 è inserito il seguente:

« 15-bis. Nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 15 e con i medesimi termini e modalità, è altresì disposta, nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina, la sospensione fino al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, che scadono nel periodo dal 22 novembre 2011 al 30 giugno 2012 »;

dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti:

« 16-bis. Al comma 12 dell'articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "1° maggio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011";

b) alla lettera a), le parole: "30 novembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2012".

16-ter. Limitatamente all'anno 2012, in deroga ai termini di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1992 sono determinati dalle regioni con propri provvedimenti approvati entro il 31 dicembre 2011.

16-quater. Nelle more della completa attuazione dei commi 9 e 10 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'applicabilità del comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è differita fino al primo giorno del mese successivo a quello dell'eventuale esito negativo della verifica di cui al citato comma 10 dell'articolo 12.

16-quinquies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012.

16-sexies. All'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le parole: "al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015" e le parole: "alla data del 20 gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dalla data del 20 gennaio 2009".

16-septies. Il comma 204 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

“204. I redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo:

a) per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per l'importo eccedente 8.000 euro;

b) per l'anno 2012, per l'importo eccedente 6.700 euro. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2013 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui al presente comma”.

16-octies. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16-septies, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede:

a) quanto a 14 milioni di euro, mediante utilizzo delle proiezioni, per il medesimo anno 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183;

c) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 18 dicembre 1997, n. 440, e 17 maggio 1999, n. 144, come rideterminate dalla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

16-novies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

16-decies. Al fine di consentire la predisposizione dei bilanci tecnici di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, alla luce di nuovi criteri da prevedere con il decreto di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, che tengano conto della nuova disciplina prevista all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal presente decreto, all'alinea del comma 24 del medesimo articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, le parole: “30 giugno 2012”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2012” ».

Dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

« ART. 29-bis. — (*Liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania*). — 1. All'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Fino al decorso del termine di cui al primo periodo sono sospese le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI”;

b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi” ».

DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2011, N. 216

Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2011.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Proroga termini in materia di assunzioni).

1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012.

2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e nell'anno 2010, di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e all'articolo 66, commi 9-bis, 13 e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 luglio 2012.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLE COMMISSIONI

—

ARTICOLO 1.

(Proroga termini in materia di assunzioni).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

3. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: « Per il triennio 2009-2011 » sono sostituite dalle seguenti: « Per il quadriennio 2009-2012 ». Al medesimo comma è soppresso il sesto periodo.

4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 31 dicembre 2005, è prorogata fino al 31 dicembre 2012. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

5. Il termine per procedere alle assunzioni relative all'anno 2011, previste dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogato al 31 dicembre 2012; a tal fine, è considerato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, **e successive modificazioni**, come vigente al 31 dicembre 2010.

6. I termini di efficacia delle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prorogati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 2011, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2012.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

3. *Identico.*

4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al **30 settembre 2003**, è prorogata fino al 31 dicembre 2012. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

5. Il termine per procedere alle assunzioni relative all'anno 2011, previste dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogato al 31 dicembre 2012; a tal fine, è considerato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come vigente al 31 dicembre 2010.

6. *Identico.*

6-bis. Le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali, nonché di personale destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42, a decorrere dall'anno 2013.

6-ter. Con riferimento al personale soprannumerario, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), prima di avvalersi delle proroghe di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo, deve procedere al riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; a tal fine il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per l'INPS è prorogato all'atto del riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 2.

(Proroga Commissario straordinario C.R.I.).

1. L'incarico di commissario. straordinario della Croce Rossa Italiana è prorogato fino alla data di ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge delega 4 novembre 2010, n. 183, e comunque non oltre il 30 settembre 2012.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 2.

(Proroga Commissario straordinario C.R.I.).

1. L'incarico di commissario straordinario della Croce Rossa Italiana è prorogato fino alla data di ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge delega 4 novembre 2010, n. 183, e comunque non oltre il 30 settembre 2012.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 3.

(Proroghe in materia di verifiche sismiche).

1. Il termine, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, è differito al 31 dicembre 2012.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 3.

(Proroghe in materia di verifiche sismiche).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 4.

(Proroga termini per le spese di funzionamento dell'ODI).

1. All'articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: « Per l'anno 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2011 e 2012, previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 4.

(Proroga termini per le spese di funzionamento dell'ODI).

1. All'articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, **e successive modificazioni**, le parole: « Per l'anno 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2011 e 2012, previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano ».

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 4-bis.

(Proroga dei termini per rimborsi elettorali).

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo del consiglio regionale del Molise del 16 e 17 ottobre 2011, è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 5.

(Proroga di termini relativi al termovalorizzatore di Acerra).

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: « 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2012 ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 5.

(Proroga di termini relativi al termovalorizzatore di Acerra).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 6.

(Proroga dei termini in materia di lavoro).

1. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera *c)*, le parole: « per il triennio 2009-2011 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 12 milioni »;

b) al comma 1-*ter*, le parole « biennio 2009-2010 » sono sostituite dalle seguenti: « quadriennio 2009-2012 »;

c) al comma 2, le parole: « per il biennio 2010-2011 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 13 milioni ».

2. I termini di cui all'articolo 70, commi 1, secondo periodo, e 1-*bis*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, come prorogati ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 2011, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 6.

(Proroga dei termini in materia di lavoro).

1. *Identico.*

2. I termini di cui all'articolo 70, commi 1, secondo periodo, e 1-*bis*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, come prorogati ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** 25 marzo 2011, **recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 2011, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012.

2-bis. La scadenza dell'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dei decreti adottati ai sensi del medesimo articolo 1-*bis*, comma 3, è fissata al 31 dicembre 2012.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

2-ter. Il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è differito al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 14 del medesimo articolo 24, come modificato dal presente articolo, oltre ai lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto, in ragione di accordi individuali stipulati in data antecedente a quella di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

2-quater. All'articolo 24, comma 14, lettera c), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « di almeno 59 anni di età » sono sostituite dalle seguenti: « di almeno 60 anni di età ». Le disposizioni del medesimo articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

2-quinquies. Con effetto dal 1° gennaio 2013, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani, commercianti e coltivatori diretti, imprenditori agricoli, mezzadri e coloni iscritti alle relative gestioni autonome dell'INPS e l'aliquota contributiva pensionistica di finanziamento e di computo per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono incrementate di 0,01 punti percentuali. Con effetto dal 1° gennaio 2014 le aliquote contributive di cui al periodo precedente sono incrementate di 0,04 punti percentuali e sono ulteriormente incrementate di 0,05 punti percentuali con effetto dal 1° gennaio 2015 e, in pari misura, con effetto dal 1° gennaio 2016, fino a conseguire un incremento complessivo, tenuto conto anche dell'incremento del primo periodo, di 0,15 punti percentuali.

2-sexies. Fino al 31 maggio 2012, in parziale deroga all'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le regioni non assoggettate a piano di rientro possono procedere al ripiano del disavanzo sanitario maturato al 31 dicembre 2011 anche con la vendita di immobili.

ARTICOLO 6-bis.

(Clausola di salvaguardia).

1. Qualora, in seguito all'inclusione tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio dei lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, risultasse sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 24, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il raggiungimento del limite delle risorse ivi previsto, le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari dal predetto comma 2-ter potranno essere prese in considerazione dagli enti previdenziali, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 15, solo a condizione che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia stabilito un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato dovute alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, considerando prioritariamente i contributi per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura sufficiente alla copertura finanziaria dei relativi oneri.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 7.

(Proroghe in materia di politica estera).

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2010, n. 98, recante disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero, le parole: « Fino al 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2012 ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 7.

(Proroghe in materia di politica estera).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 8.

(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative di interesse della Difesa).

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2214, comma 1, le parole: « per gli anni dal 2001 al 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni dal 2001 al 2012 »;

b) all'articolo 2223, comma 1, le parole: « dal 2012 » e « Fino al 2011 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « dal 2013 » e « Fino al 2012 »;

c) all'articolo 2243, comma 1, le parole: « sino al 31 dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « sino al 31 dicembre 2013 ».

2. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: « 2011-2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 2013-2014 ».

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 8.

(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative di interesse della Difesa).

1. *Identico:*

a) identica;

b) identica;

*c) all'articolo 2243, comma 1, le parole: « sino al 31 dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « sino al 31 dicembre **2015** ».*

2. *Identico.*

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri **a carico della finanza pubblica.**

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 9.

(Programma triennale della pesca).

1. Il termine di validità del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2007, così come prorogato ai sensi dell'articolo 2, comma 5-*novies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 2012.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 9.

(Programma triennale della pesca).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 10.

(Proroga di termini in materia sanitaria).

1. All'articolo 54, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole « dal 1° gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 3 luglio 2013 ».

2. Il termine del 31 gennaio 2011 di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 2011, è fissato al 31 dicembre 2012.

3. Al fine di consentire alle regioni di completare il programma finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, il termine, già stabilito dall'articolo 1-*bis* del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è fissato al 31 dicembre 2014.

4. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, fissato al 31 dicembre 2011 dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

5. La disposizione di cui all'articolo 64 della legge 23 luglio 2009, n. 99, conseguentemente a quanto disposto al comma 4 del presente articolo, è prorogata fino al 31 dicembre 2012.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 10.

(Proroga di termini in materia sanitaria).

1. *Identico.*

2. Il termine del 31 gennaio 2011 di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, e **successive modificazioni**, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della salute**, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 2011, è fissato al **30 giugno 2012**.

3. Al fine di consentire alle regioni di completare il programma finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero-professionale intramuraria, ai sensi dell'articolo **15-duodecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 1** del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, il termine, già stabilito dall'articolo 1-*bis* del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è fissato al **30 giugno 2012**.

4. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, fissato al 31 dicembre 2011 dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termine relativa al Ministero della salute**, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

5. **L'applicazione della** disposizione di cui **all'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già prorogata dall'articolo 64, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, conseguentemente a quanto disposto al comma 4 del presente articolo, è prorogata fino al 31 dicembre 2012.**

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 11.

(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti).

1. All'articolo 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7-*undecies*, le parole: « 1 gennaio 2012 » sono sostituite dalla seguenti parole « 1 gennaio 2013 »;

b) al comma 7-*duodecies*, le parole: « per gli anni 2010 e 2011 » sono sostituite dalla seguenti parole « per gli anni 2010, 2011 e 2012 ».

2. All'articolo 3 comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2012 ».

3. All'articolo 21-*bis*, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2012 ».

4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: « entro e non oltre il 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « entro e non oltre il 30 giugno 2012 ».

5. Fino alla data di adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, e comunque non oltre il 31 marzo 2012, le funzioni e i compiti ad essa trasferiti ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, continuano ad essere svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato e dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di Anas s.p.a.. **In caso di mancata adozione dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo entro il predetto termine, l'Agenzia è soppressa e le attività e i compiti già attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° aprile 2012, che rimane titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5.**

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 11.

(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti).

1. *Identico:*

a) al comma 7-undecies, le parole: « 1° gennaio 2012 » sono sostituite dalla seguenti parole « 1° gennaio 2013 »;

b) *identica.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Fino alla data di adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, e comunque non oltre il 31 **luglio** 2012, le funzioni e i compiti ad essa trasferiti ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e **successive modificazioni**, continuano ad essere svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato e dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di Anas s.p.a..

(segue: testo del decreto-legge)

6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, all'articolo 36, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: « A decorrere dalla data di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro la data del 31 marzo 2012 ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

6. Fermo restando quanto previsto al comma 5 **del presente articolo**, all'articolo 36, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: « A decorrere dalla data di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro la data del 31 marzo 2012 ».

6-bis. Il decreto di cui all'articolo 23, comma 7, quarto periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, relativo ai cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale, è adottato entro il 31 marzo 2012 di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport.

6-ter. All'articolo 58, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi ».

6-quater. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: « 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2012 ».

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 11-bis.

(Proroga di termini in materia di impianti funiviari).

1. All'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: « proroga di due anni » sono sostituite dalle seguenti: « proroga di quattro anni ».

2. Alla tabella 1 allegata al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è soppressa la seguente voce: « due anni – articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ». Alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 2011, è soppressa la seguente voce: « articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni – Settore funiviario ».

3. Per gli impianti che beneficiano di proroghe richieste ai sensi delle disposizioni previgenti, e non ancora scadute, le società esercenti possono richiedere un'ulteriore concessione di proroga nel limite massimo di quattro anni in relazione a quanto disposto dal comma 1.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 12.

*(Modifica del termine per la concessione
della miniera di carbone del Sulcis).*

1. All'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, le parole: « entro il 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2012 ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 12.

(Modifica del termine per la concessione della miniera di carbone del Sulcis).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 13.

(Proroga di termini in materia ambientale).

1. Fino al 31 dicembre 2012, ai Presidenti degli Enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si applica il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

3. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 9 febbraio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 2 aprile 2012. »

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 13.

(Proroga di termini in materia ambientale).

1. Fino al 31 dicembre 2012, ai presidenti degli Enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si applica il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

3. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 9 febbraio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « **30 giugno 2012.** » **A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la gestione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), la competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per lo svolgimento di tutte le attività diverse da quelle individuate dal contratto in essere avente ad oggetto la fornitura del relativo sistema informatico e la gestione del relativo sito internet. A decorrere dal medesimo termine, ogni sei mesi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del SISTRI. A quest'ultimo fine, per quanto attiene alla verifica del funzionamento tecnico del sistema, la competente Direzione del Ministero può avvalersi di DigitPA, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

3-bis. All'articolo 6, comma 2, lettera *f-octies*), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: « al 1° giugno 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « **al 30 giugno 2012** ».

(segue: testo del decreto-legge)

4. All'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole « 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 2 luglio 2012 ».

5. Il termine di cui all'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

6. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

7. Il termine di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

4. *Identico.*

5. All'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e **successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) al comma 2-ter, le parole: «**31 dicembre 2011**» sono sostituite dalle seguenti: «**31 dicembre 2012**»;

b) al comma 5-bis, le parole: «**Per gli anni 2010 e 2011**», le parole: «**30 settembre 2011**» e le parole: «**per gli anni 2010 e 2011**» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «**Per gli anni 2010, 2011 e 2012**», «**30 settembre 2012**» e «**per gli anni 2010, 2011 e 2012**»;

c) al comma 5-ter, le parole: «**Per gli anni 2010 e 2011**» sono sostituite dalle seguenti: «**Per gli anni 2010, 2011 e 2012**»;

d) il comma 5-quater è abrogato.

6. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

7. Il termine di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 13-bis.

(Proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale).

1. Le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, comunque in essere al 31 dicembre 2011, sono prorogate al 31 dicembre 2012.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 14.

(Proroga del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale).

1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 4-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, **convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10**, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012. Ai componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione si applica l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 14.

(Proroga del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale).

1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 4-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e **dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012. Ai componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione si applica l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e **dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

2-bis. È differita al 1° gennaio 2013 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le federazioni sportive e le discipline sportive associate iscritte al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinqüies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

2-ter. I termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, il corso di laurea in scienze della formazione primaria, attivati negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011. Possono, inoltre, chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti negli stessi anni al corso di laurea in scienze della formazione primaria. La riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini per consentire ai docenti di cui al presente comma l'aggiornamento delle domande per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e per lo scioglimento della riserva, ai fini della stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato per l'anno scolastico 2012-2013.

2-quater. Le risorse di cui all'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, degli esercizi 2012 e 2013 destinate alla chiamata di professori di seconda fascia sono ripartite nei rispettivi esercizi tra tutte le università statali e le istituzioni ad ordinamento speciale. A tal fine la distanza dal limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quanto previsto in materia di assunzioni del personale dal decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono presi in considerazione esclusivamente per graduare le rispettive assegnazioni senza che ciò comporti l'esclusione di alcuna università nell'utilizzo delle risorse ai fini della chiamata di professori di seconda fascia.

2-quinquies. Il termine per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e dei figli e orfani delle vittime, è prorogato al 31 dicembre 2012. A tal fine è autorizzata la spesa di 301.483 euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

Articolo 14-bis.

(Proroga degli interventi in favore del comune di Pietrelcina).

1. Il termine di cui al comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, relativo agli interventi in favore del comune di Pietrelcina, è prorogato per l'anno 2012 nel limite di spesa di euro 500.000.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a euro 500.000 per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 15.

(Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno).

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato sino al 30 giugno 2012, fermo restando quanto disposto dalla stessa norma. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 10.311.907, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nella quota parte destinata al Ministero dell'interno.

2. All'articolo 1, comma 6-*septies*, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: « Fino al 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2012 ».

3. Sono prorogate, per l'anno 2012, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

4. Il termine di cui all'articolo 3, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativo all'apposizione delle impronte digitali sulle carte di identità, è prorogato al 31 dicembre 2012.

5. Il termine di cui all'articolo 7, comma 31-*sexies*, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è prorogato di 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 15.

(Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno).

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato sino al 30 giugno 2012, fermo restando quanto disposto dalla stessa norma. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 10.311.907 **per l'anno 2012**, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nella quota parte destinata al Ministero dell'interno.

2. *Identico.*

2-bis. È prorogato al 31 dicembre 2013 il termine della validità della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. È prorogata, per l'anno 2012, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

3-bis. All'articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: « per l'anno 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2010 e 2012 ».

3-ter. All'onere di cui al comma 3-bis, pari a 250.000 euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il termine di cui all'articolo 3, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, relativo all'apposizione delle impronte digitali sulle carte di identità, è prorogato al 31 dicembre 2012.

5. Il termine di cui all'articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è **ulteriormente** prorogato di 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(segue: testo del decreto-legge)

6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: « sino al 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2012 ».

7. Il termine stabilito dall'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come da ultimo prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 2011, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. In caso di omessa presentazione dell'istanza, di mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2012, non risulti ancora completato l'adeguamento antincendio delle strutture ricettive di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

6. *Identico.*

7. Il termine **indicato nell'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come da ultimo prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri**, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 2011, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. In caso di omessa presentazione dell'istanza, di mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2012, non risulti ancora completato l'adeguamento antincendio delle strutture ricettive di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4 del **regolamento di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 16.

(Proroga in materia di investimenti degli enti previdenziali in Abruzzo).

1. Allo scopo di assicurare maggiore rapidità ed efficacia al programma di ricostruzione in Abruzzo, gli enti previdenziali proseguono per l'anno 2012 gli investimenti previsti dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, da realizzare anche in forma diretta, nel rispetto dei vincoli autorizzativi e sulla base verifiche di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica di cui all'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro un tetto di spesa pluriennale definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Gli investimenti di cui al comma 1, effettuati nell'ambito delle aree della ricostruzione del tessuto urbano, del settore sociale, del settore turistico ricettivo, del settore sanitario e del settore cultura, vengono individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 16.

(Proroga in materia di investimenti degli enti previdenziali in Abruzzo).

1. Allo scopo di assicurare maggiore rapidità ed efficacia al programma di ricostruzione in Abruzzo, gli enti previdenziali proseguono per l'anno 2012 gli investimenti previsti dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, da realizzare anche in forma diretta, nel rispetto dei vincoli autorizzativi e sulla base **di** verifiche di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica di cui all'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro un tetto di spesa pluriennale definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 17.

(Infrastrutture carcerarie).

1. La gestione commissariale di cui all'articolo 44-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è prorogata al 31 dicembre 2012. A tale fine è nominato, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, un apposito commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Ferme restando le prerogative attribuite al Ministro della giustizia, al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 sono attribuiti i poteri, già esercitati dal Capo dell'amministrazione penitenziaria, di cui all'articolo 44-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Al Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 non spetta alcun tipo di compenso.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 17.

(Infrastrutture carcerarie).

1. La gestione commissariale di cui all'articolo 44-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, **e successive modificazioni**, è prorogata al 31 dicembre 2012. A tale fine è nominato, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, un apposito commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, **e successive modificazioni**.

2. Ferme restando le prerogative attribuite al Ministro della giustizia, al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 sono attribuiti i poteri, già esercitati dal Capo dell'amministrazione penitenziaria, di cui all'articolo 44-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, **e successive modificazioni**. Al Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 non spetta alcun tipo di compenso.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 18.

(Funzionalità dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA).

1. Al fine di continuare a garantire il controllo sulla ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), istituita ai sensi dell'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il collegio dei revisori dei conti già operante in seno all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente – ENEA, soppresso ai sensi del medesimo articolo 37, continua ad esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 18.

(Funzionalità dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 19.

(Proroga dei termini per l'emanazione di provvedimenti in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili).

1. Al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 3, le parole: « centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2012 »;

b) all'articolo 8, comma 7, le parole: « centoventi giorni » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2012 »;

c) all'articolo 11, comma 3, le parole: « centoventi giorni » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2012 »;

d) all'articolo 11, comma 4, le parole: « centottanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2012 »;

e) all'articolo 12, le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2012 »;

f) all'articolo 14, comma 2, le parole: « entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2012 »

g) all'articolo 16, comma 2, le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2012 »;

h) all'articolo 18, comma 1, le parole: « centottanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2012 »;

i) all'articolo 23, comma 1, le parole: « 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « **il** 31 dicembre 2012 »;

l) all'articolo 25, comma 1, le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2012 » e le parole: « a partire dal 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « a partire dal 2013 ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 19.

(Proroga dei termini per l'emanazione di provvedimenti in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili).

1. *Identico:*

a) identica;

b) all'articolo 8, comma 7, le parole: «centoventi giorni **dalla data di entrata in vigore del presente decreto**» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»;

c) all'articolo 11, comma 3, le parole: «centoventi giorni **dalla data di entrata in vigore del presente decreto**» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»;

d) all'articolo 11, comma 4, le parole: «centottanta giorni **dalla data di entrata in vigore del presente decreto**» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»;

e) all'articolo 12, **comma 1**, le parole: «novanta giorni **dall'entrata in vigore del presente decreto**» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»;

f) all'articolo 14, comma 2, le parole: «entro novanta giorni **dall'entrata in vigore del presente decreto**» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012»;

g) all'articolo 16, comma 2, le parole: «novanta giorni **dalla data di entrata in vigore del presente decreto**» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»;

h) all'articolo 18, comma 1, le parole: «centottanta giorni **dalla data di entrata in vigore del presente decreto**» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»;

i) all'articolo 23, comma 1, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;

l) all'articolo 25, comma 1, le parole: «novanta giorni **dalla data di entrata in vigore del presente decreto**» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012» e le parole: «a partire dal 2012» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 2013».

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

1-bis. All'articolo 6, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, dopo le parole: « legge 27 dicembre 2006, n. 296 » sono aggiunte le seguenti: « , e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalità previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 ».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 20.

(Conservazione somme iscritte nel conto della competenza e dei residui per l'anno 2011 sul Fondo per il 5 mille del gettito IRPEF).

1. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto dei residui nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » e del programma « Fondi da assegnare », capitolo n. 3094, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2011, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l'anno 2012, tra i pertinenti capitoli delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 20.

*(Conservazione **di** somme iscritte nel conto della competenza e dei residui per l'anno 2011 sul Fondo per il 5 per mille del gettito dell'IRPEF, nonché conservazione di somme iscritte nel conto della competenza per l'anno 2011 per canoni di locazione e per la revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato nel primo anno di attività).*

1. *Identico.*

1-bis. Il termine per l'utilizzo delle risorse già destinate all'Agenzia del demanio, quale conduttore unico ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, stanziato sugli appositi capitoli e piani di gestione degli stati di previsione dei Ministeri, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 31 dicembre 2012. Le relative somme non impegnate entro il 31 dicembre 2011 sono conservate nel conto dei residui per essere destinate, nell'anno 2012, al pagamento da parte delle amministrazioni statali interessate dei canoni di locazione relativi ai contratti già in essere.

1-ter. Il termine di impegnabilità delle risorse iscritte nel capitolo 1694 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'anno 2011 per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogato al 31 dicembre 2012.

1-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, pari a 62,2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 21.

(Proroga di norme nel settore postale).

1. Sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, i comandi del personale appartenente a Poste Italiane S.p.A. che non sia stato ancora inquadrato, ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nei ruoli delle Amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-*bis* del predetto decreto.

2. Il termine di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 2 decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, è prorogato al 31 dicembre 2013.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2, i gestori dei servizi postali sono autorizzati ad applicare apposite tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali con riferimento alle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e alle associazioni d'arma e combattentistiche, ferma anche per queste la necessità dell'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e con esclusione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46. Non si applica l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 21.

(Proroga di norme nel settore postale).

1. Sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, i comandi del personale appartenente a Poste Italiane S.p.A. che non sia stato ancora inquadrato, ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, **e successive modificazioni**, nei ruoli delle Amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-*bis* del predetto decreto.

2. Il termine di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 2 **del** decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, è prorogato al 31 dicembre 2013.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2, **le tariffe per la spedizione postale individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010, si applicano anche alle** spedizioni di prodotti editoriali **da parte delle** associazioni e **delle** organizzazioni senza fini di lucro **iscritte nel** Registro degli operatori di comunicazione (ROC), **individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e delle** associazioni d'arma e combattentistiche. **In tal caso si prescinde dal possesso del requisito** di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), **del citato** decreto-legge n. 353 **del** 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 **del** 2004.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 22.

(Continuità degli interventi a favore delle imprese).

1. Al fine di assicurare la necessaria continuità degli interventi in essere a sostegno delle imprese, le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, possono essere prorogate, per motivi di pubblico interesse, sino alla piena operatività delle norme attuative dell'articolo 5, comma 5-*sexies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la riduzione di almeno il 10% delle commissioni di cui all'articolo 41, comma 16-*undecies*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, nei limiti delle risorse disponibili.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 22.

(Continuità degli interventi a favore delle imprese).

1. Al fine di assicurare la necessaria continuità degli interventi in essere a sostegno delle imprese, le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, e **successive modificazioni**, possono essere prorogate, per motivi di pubblico interesse, sino alla piena operatività delle norme attuative dell'articolo 5, comma 5-*sexies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la riduzione di almeno il 10% delle commissioni di cui all'articolo 41, comma 16-*undecies*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, nei limiti delle risorse disponibili.

1-bis. Il comma 9-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

« **9-ter.** Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012 per le iniziative agevolate che, alla data del 31 dicembre 2011, risultino realizzate in misure non inferiore all'80 per cento degli investimenti ammessi e a condizione che le stesse siano completate entro il 31 dicembre 2012. Per gli interventi in fase di ultimazione e non revocati, oggetto di proroga ai sensi del presente comma, l'agevolazione è rideterminata nel limite massimo delle quote dei contributi maturati per investimenti realizzati dal beneficiario alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero dello sviluppo economico presenta una relazione sulle opere concluse, e le eventuali economie realizzate sulle apposite contabilità speciali alla data del 31 dicembre 2012 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ».

1-ter. Al fine di prorogare a tutto il 2012 l'Accordo per il credito alle piccole e medie imprese sottoscritto dalle parti il 16 febbraio 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, avvia un tavolo di consultazione tra il Governo, l'Associazione bancaria italiana (ABI) e le organizzazioni imprenditoriali firmatarie.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 22-bis.

(Protezione accordata al diritto d'autore).

1. All'articolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come da ultimo sostituito dall'articolo 123 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, le parole: « e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data » sono sostituite dalle seguenti: « e a quelli da essi fabbricati nei quindici anni successivi a tale data ».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 23.

(Esercizio dell'attività di consulenza finanziaria).

1. Il termine di cui al comma 14, primo periodo, dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, è prorogato al 31 dicembre 2012.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 23.

(Esercizio dell'attività di consulenza finanziaria).

1. Il termine di cui al comma 14, primo periodo, dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, **e successive modificazioni**, è prorogato al 31 dicembre 2012.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 24.

(Adempimenti relativi alla rilevazione del Patrimonio delle Amministrazioni pubbliche finalizzata alla redazione del Rendiconto patrimoniale a valori di mercato).

1. All'articolo 12, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: « 31 gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2012 » e all'articolo 2, comma 222, periodo tredicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: « 31 gennaio » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 24.

(Adempimenti relativi alla rilevazione del Patrimonio delle Amministrazioni pubbliche finalizzata alla redazione del Rendiconto patrimoniale a valori di mercato).

1. All'articolo 12, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, **e successive modificazioni**, le parole: « 31 gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2012 » e all'articolo 2, comma 222, **dodicesimo** periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, **e successive modificazioni**, le parole: « 31 gennaio » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio ».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 25.

(Proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale).

1. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria, in attuazione degli impegni assunti in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell'Area Euro del 9 dicembre 2011 e delle riunioni dei Ministri delle finanze dell'Unione europea del 19 dicembre, le disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo Monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti di cui al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono prorogate e si provvede all'estensione della linea di credito già esistente.

2. In attuazione del comma 1, la Banca d'Italia è autorizzata a svolgere le trattative con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) per la conclusione di un accordo di prestito bilaterale per un ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro. L'accordo diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

3. Su tale prestito è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio.

4. I rapporti derivanti dal predetto prestito saranno regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

5. È altresì autorizzata l'eventuale confluenza del suddetto prestito nello strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito già esistente.

6. Per la concessione della garanzia dello Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche mediante l'eventuale utilizzo delle risorse finanziarie ivi previste. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 25.

(Proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Per la concessione della garanzia dello Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche mediante l'eventuale utilizzo delle risorse finanziarie ivi previste. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, **come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183**. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 26.

(Proseguimento delle attività di documentazione, di studio e di ricerca in materia di federalismo fiscale e di contabilità e finanza pubblica).

1. Il termine del 31 dicembre 2011 previsto dall'articolo 1, comma 17 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è prorogato al 31 dicembre 2013. Al medesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché per assicurare la formazione specialistica nonché la formazione linguistica di base dei dipendenti del Ministero previa stipula di apposite convenzioni anche con primarie istituzioni universitarie italiane ed europee ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 26.

(Proseguimento delle attività di documentazione, di studio e di ricerca in materia di federalismo fiscale e di contabilità e finanza pubblica).

1. Il termine del 31 dicembre 2011 previsto dall'articolo 1, comma 17 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, **e successive modificazioni**, è prorogato al 31 dicembre 2013. Al medesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché per assicurare la formazione specialistica nonché la formazione linguistica di base dei dipendenti del Ministero previa stipula di apposite convenzioni anche con primarie istituzioni universitarie italiane ed europee ».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 27.

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di spese per investimenti delle regioni).

1. All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i periodi secondo, terzo e quarto, sono sostituiti dai seguenti: « Entro il mese di febbraio 2012, il Governo, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per il periodo 2012-2014, gli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione del trasporto pubblico locale nel suo complesso, le conseguenti misure da adottare entro il primo trimestre del 2012 nonché le modalità di monitoraggio ed i coerenti criteri di riparto del fondo di cui al presente comma. Con la predetta intesa sono stabiliti i compiti dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; tra i predetti compiti sono comunque inclusi il monitoraggio sull'attuazione dell'intesa e la predisposizione del piano di ripartizione del predetto fondo, che è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. ».

2. All'articolo 8 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. Resta fermo il limite del 25 per cento per l'indebitamento autorizzato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, fino al 31 dicembre 2011, limitatamente agli impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 per spese di investimento finanziate dallo stesso, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2012. L'istituto finanziatore può concedere i finanziamenti di cui al primo periodo soltanto se relativi agli impegni compresi nel citato prospetto; a tal fine, è tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 27.

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di spese per investimenti delle regioni).

1. All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i periodi secondo, terzo e quarto, sono sostituiti dai seguenti: « Entro il mese di febbraio 2012, il Governo, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce, d'intesa con la **Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**, per il periodo 2012-2014, gli obiettivi di **incremento dell'efficienza** e di razionalizzazione del trasporto pubblico locale nel suo complesso, le conseguenti misure da adottare entro il primo trimestre del 2012 nonché le modalità di monitoraggio ed i coerenti criteri di riparto del fondo di cui al presente comma. Con la predetta intesa sono stabiliti i compiti dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; tra i predetti compiti sono comunque inclusi il monitoraggio sull'attuazione dell'intesa e la predisposizione del piano di ripartizione del predetto fondo, che è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. ».

2. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 28.

(Proroga della convenzione con il Centro di produzione s.p.a.).

1. Al fine di consentire la proroga per l'intero anno 2012 della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione s.p.a., ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, è autorizzata la spesa di sette milioni di euro per l'anno 2012.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a sette milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*quiquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 28.

(Proroga della convenzione con il Centro di produzione s.p.a.).

1. *Identico.*

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a sette milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, **come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183**. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-bis. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad assicurare, nel limite delle risorse finanziarie di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, destinate a interventi di sostegno all'editoria e al pluralismo dell'informazione, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dall'apposita convenzione con la RAI – Radiotelevisione italiana Spa, comunque entro il limite massimo di spesa già previsto per la convenzione a legislazione vigente.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 28-bis.

***(Proroga di termini per la definizione di violazioni
in materia di affissioni e pubblicità).***

1. All'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 29 febbraio 2012 »;

b) al comma 2, le parole: « entro il 30 settembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 settembre 2012 » e le parole: « 31 maggio 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2012 ».

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 28-ter.

(Proroga delle disposizioni per l'incremento di efficienza dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna).

1. Le risorse disponibili per l'applicazione dell'articolo 4, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, allocate sul capitolo 7334 – fondo finalizzato all'efficientamento del parco generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna – dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2010, nonché le risorse, pari a 1 milione di euro, per l'anno 2011, accantonate ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per l'applicazione del citato articolo 4, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 40 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2010, restano destinate alla medesima finalizzazione fino alla definizione delle modalità di erogazione stabilite tramite apposito decreto non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 29.

(Proroghe di termini in materia fiscale).

1. Alla lettera *a*) del comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, le parole: « nel 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 aprile 2012 ».

2. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre:

a) dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, maturati a partire dalla predetta data;

b) dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente al 1° gennaio 2012 e avente durata non superiore a 12 mesi, relativamente ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *g-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

3. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 13, lettera *a*), numeri 1) e 2) e al comma 25, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e proventi maturati a partire dalla predetta data.

4. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: « 30 settembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 » e le parole: « 30 settembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2013 ».

5. All'articolo 36, commi 4-*quinquies* e 4-*sexies*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: « 30 settembre 2012 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2013 », le parole: « 30 settembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 » e le parole: « 1° ottobre 2012 », sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2014 ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 29.

(Proroghe di termini in materia fiscale).

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente al 1° gennaio 2012 e avente durata non superiore a 12 mesi, relativamente ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *g-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e **successive modificazioni**, e agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

3. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 13, lettera a), numeri 1) e 2) e al comma 25, lettera b), dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e proventi maturati a partire dalla predetta data.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

5-bis. L'abrogazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 2, lettera *gg-septies*), numeri 1) e 3), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, acquista efficacia a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui alle lettere *gg-ter*) e *gg-quater*) del medesimo comma 2.

(segue: testo del decreto-legge)

6. All'articolo 23, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: « novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 marzo 2012 ».

7. All'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: « gennaio 2011 » e « dall'anno 2010 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « gennaio 2014 » e « dall'anno 2013 ».

8. Restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dallo stesso comma e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2012 in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

6. *Identico.*

6-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « e 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2011 e 2012 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La detrazione relativa all'anno 2012 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2013 ».

6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 4,7 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

7. *Identico.*

8. Restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dallo stesso comma e comunque entro e non oltre il **30 giugno** 2012 in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

8-bis. All'articolo 7, comma 2, lettera *gg-ter*), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, » sono inserite le seguenti: « e la società Riscossione Sicilia Spa ».

8-ter. Il termine di cinque anni per l'utilizzazione edificatoria dell'area previsto dall'articolo 1, comma 474, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è prorogato a dieci anni.

(segue: testo del decreto-legge)

9. Il termine del 1° gennaio 2012 di decorrenza per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi 01 e 02, e 43, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è differito al 30 giugno 2012 relativamente ai certificati da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio.

10. Al primo periodo del comma 196-*bis* dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: « 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2012 ».

11. I termini indicati dal comma 31, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sue successive modificazioni, sono prorogati di 6 mesi.

12. Il termine del 31 dicembre 2011, previsto dalla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 2011, relativo alle attività di sperimentazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *p-bis*), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è prorogato al 31 dicembre 2012.

13. All'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

a) al comma 34, le parole: « entro il 30 novembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2012 »;

b) al comma 37, le parole: « entro il 30 ottobre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2012 ».

14. Per l'anno di imposta 2011 il termine per deliberare l'aumento o la diminuzione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF è prorogato al 31 dicembre 2011; in ogni caso l'aumento o la diminuzione si applicano sull'aliquota di base dell'1,23 per cento e le maggiorazioni già vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono applicate sulla predetta aliquota di base dell'1,23 per cento.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

9. Il termine del 1° gennaio 2012 di decorrenza per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi 01 e 02, e 43, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, **e successive modificazioni**, è differito al 30 giugno 2012 relativamente ai certificati da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio.

10. *Identico.*

11. I termini indicati dal comma 31, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sue successive modificazioni, sono prorogati di **nove** mesi.

11-bis. I termini temporali e le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16, 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono prorogati di nove mesi.

12. Il termine del 31 dicembre 2011, previsto dalla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, **recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'economia e delle finanze**, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 2011, relativo alle attività di sperimentazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *p-bis*), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è prorogato al 31 dicembre 2012.

13. *Identico.*

14. **In deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212**, per l'anno di imposta 2011 il termine per deliberare l'aumento o la diminuzione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF è prorogato al 31 dicembre 2011; in ogni caso l'aumento o la diminuzione si applicano sull'aliquota di base dell'1,23 per cento e le maggiorazioni già vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono applicate sulla predetta aliquota di base dell'1,23 per cento.

(segue: testo del decreto-legge)

15. Nel limite massimo di spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2011, è disposta nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara e nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova, la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che scadono rispettivamente nel periodo dal 1° ottobre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Il versamento delle somme oggetto di proroga è effettuato a decorrere dal 16 luglio 2012 in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo. La sospensione si applica limitatamente agli adempimenti e ai versamenti tributari relativi alle attività svolte nelle predette aree. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei soggetti che usufruiscono dell'agevolazione anche ai fini del rispetto del predetto limite di spesa. A tal fine i Commissari delegati, avvalendosi dei comuni, predispongono l'elenco dei soggetti beneficiari dell'agevolazione. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede per il 2011 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il predetto Fondo è incrementato, per l'anno 2012, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per il corrispondente importo di 70 milioni di euro.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

15. Nel limite massimo di spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2011, è disposta nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara e nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova **e di quella di Livorno**, la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che scadono rispettivamente nel periodo dal 1° ottobre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Il versamento delle somme oggetto di proroga è effettuato a decorrere dal 16 luglio 2012 in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo. La sospensione si applica limitatamente agli adempimenti e ai versamenti tributari relativi alle attività svolte nelle predette aree. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei soggetti che usufruiscono dell'agevolazione anche ai fini del rispetto del predetto limite di spesa. A tal fine i Commissari delegati, avvalendosi dei comuni, predispongono l'elenco dei soggetti beneficiari dell'agevolazione. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede per il 2011 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il predetto Fondo è incrementato, per l'anno 2012, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per il corrispondente importo di 70 milioni di euro.

15-bis. Nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 15 e con i medesimi termini e modalità, è altresì disposta, nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina, la sospensione fino al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, che scadono nel periodo dal 22 novembre 2011 al 30 giugno 2012.

(segue: testo del decreto-legge)

16. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 12-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, in materia di esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo, le parole: « al 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2012 ». Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2013 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, valutate in 3,38 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per il medesimo anno, dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine, dopo il secondo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto il seguente: « La riassegnazione di cui al precedente periodo è limitata, per l'anno 2013, all'importo di euro 8.620.000. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

16. *Identico.*

16-bis. Al comma 12 dell'articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « 1° maggio 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2011 »;

b) alla lettera *a)*, le parole: « 30 novembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2012 ».

16-ter. Limitatamente all'anno 2012, in deroga ai termini di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1992 sono determinati dalle regioni con propri provvedimenti approvati entro il 31 dicembre 2011.

16-quater. Nelle more della completa attuazione dei commi 9 e 10 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'applicabilità del comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è differita fino al primo giorno del mese successivo a quello dell'eventuale esito negativo della verifica di cui al citato comma 10 dell'articolo 12.

16-quinquies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

16-sexies. All'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le parole: « al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 » e le parole: « alla data del 20 gennaio 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « a partire dalla data del 20 gennaio 2009 ».

16-septies. Il comma 204 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

« **204.** I redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo:

a) per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per l'importo eccedente 8.000 euro;

b) per l'anno 2012, per l'importo eccedente 6.700 euro. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2013 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui al presente comma ».

16-octies. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16-septies, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede:

a) quanto a 14 milioni di euro, mediante utilizzo delle proiezioni, per il medesimo anno 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, della legge 25 marzo 1997, n. 68, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183;

c) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 18 dicembre 1997, n. 440, e 17 maggio 1999, n. 144, come rideterminate dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

16-novies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

16-decies. Al fine di consentire la predisposizione dei bilanci tecnici di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, alla luce di nuovi criteri da prevedere con il decreto di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, che tengano conto della nuova disciplina prevista all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal presente decreto, all'alinea del comma 24 del medesimo articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, le parole: « 30 giugno 2012 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2012 ».

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 29-bis.

(Liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania).

1. All'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Fino al decorso del termine di cui al primo periodo sono sospese le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI »;

b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi ».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 30.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2011.

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio
dei Ministri e Ministro del-
l'economia e delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli*: SEVERINO.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dalle Commissioni)*

€ 8,20



16PDL0056470